

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"MISSIONI FAÀ DI BRUNO"

L'anno duemilacinque il giorno 26 del mese di maggio in Via San Donato 31 - Torino
alle ore 18 i Signori:

1) Rita Carollo, nata a Salcedo (VI) il 07/02/1938 – residente a Torino – in Via San Donato 31 – codice fiscale CRLRTI38B47F810X;

2) Stefania Vietto - Cugno, nata a Torino il 23/09/ 1958, residente in Torino, P.zza Vittorio Veneto 3, codice fiscale VTTSFN58P63L219G;

3) Veronique Russotto, nata a Casablanca (Marocco) il 14/03/1966 – residente a Torino in Via Barbaroux ,31- codice fiscale RSS VNQ 66C 54Z 330P;

4) Antonietta Salbego: nata a Trivero (VC) il 13/12/1932 , residente a Torino, Via San Donato 31, codice fiscale SLBNNT32T53L436S;

5) Paola Dentis: nata a Torino il 06/11/1961 – residente a Torino in Via Monginevro 262/11 - codice fiscale DNTPLA61S46L219I;

6) Anna Maria Detomi: nata a Castelbaldo (PD) il 08/01/1942 - residente a Torino in Via San Donato 31- codice fiscale DTMNMR42A48C057W;

7) Teresita Brazzale: nata a Calvene (VI) 15/08/1947 residente a Torino in Via San Donato 31 – codice fiscale: BRZTST47M55B441A;

8) Carla Gallinaro: nata a Bertipaglia di Maserà di Padova (PD) il 04/11/1949 - residente a Torino in Via san Donato 31- codice fiscale GLLCRL49S44f011X;

9) Roberta Dughera: nata a Torino il 19/07/1968- residente a Torino Via le Chiuse 44
codice fiscale: DGHRRT68L59L219J;

10) Franca Lovaldi: nata a Torino il 25/07/1962 – residente a Moncalieri (TO) Via Strada del Pesco, 9/A – codice fiscale: LVLFNC62L65L219E;

convengono di costituire un'associazione non lucrativa denominata MISSIONI FAÀ DI BRUNO - ONLUS, in breve denominabile **MIFaàDB** con sede TORINO (To), Via San Donato 31.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell'assistenza sociale, educativa, socio-sanitaria di tutte quelle categorie più vulnerabili quali bambini, donne in difficoltà, anziani, poveri e malati, infanti, bambini, adolescenti e adulti i poveri e malati e per lo sviluppo del territorio (es. costruzioni pozzi, centri di Formazione), con particolare favore per paesi o aree di svantaggio sociale ed economico e quelle indicate nella Legge 11 agosto 1991 n. 266 e ha forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 cod. civ.

2. L'associazione è apolitica, ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

3. L'attività dell'associazione consiste principalmente nell'attuazione di campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi, finalizzate al sostegno ed alla realizzazione di progetti di cooperazione internazionale e nazionale di aiuto ai poveri, come adozioni a distanza, gestione mense e assistenza socio-sanitaria, di azione educativa e di sviluppo psico-fisico di infanti, bambini, adolescenti e donne.

4. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quella sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

5. Le norme che prevedono le caratteristiche dell'associazione, i requisiti degli associati, la loro ammissione, i diritti e doveri degli stessi, i casi di perdita della qualità di associato, il patrimonio dell'associazione, gli organi e le attribuzioni degli stessi, e quant'altro

richiesto per la valida costituzione dell'associazione sono riportati nello Statuto, composto di n. 8 articoli, che i soci dichiarano di approvare uno per uno e nel loro complesso e, pertanto, sottoscrivono. Lo Statuto costituisce parte integrante e inscindibile del presente Atto Costitutivo e ad esso viene allegato.

6. I componenti dell'associazione danno atto che la stessa è regolata dal presente atto costitutivo e dalle norme riportate in Statuto.

7. I componenti dell'associazione danno inoltre atto che fin dal primo periodo di attività dell'associazione si osservano le norme riportate nello Statuto stesso.

8. I soci fondatori danno speciale mandato al consiglio direttivo di apportare allo Statuto gli emendamenti e le introduzioni che le competenti autorità dovessero richiedere.

9. L'assemblea costitutiva determina da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri il numero dei componenti il consiglio direttivo.

10. In base alle norme statutarie si procede alla elezione del consiglio direttivo: risultano eletti i signori:

Sig. Rita Carollo

Sig. Stefania Vietto - Cugno

Sig. Veronique Russotto

Sig. Antonietta Salbego

Sig. Paola Dentis

11. Il consiglio direttivo, unanime, decide di procedere all'elezione del Presidente, del VicePresidente, del Segretario e del Tesoriere, nelle persone dei signori:

Rita Carollo: **Presidente**

Stefania Vietto Cugno: **Vicepresidente**

Veronique Russotto: **Segretaria**

Antonietta Salbego: **Tesoriere**

Paola Dentis: **Consigliere**

12. Per quanto non stabilito nel presente Atto Costitutivo e nello Statuto valgono le norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

TORINO, 26 maggio 2005 ore 20,00

La Segretaria
Veronique Russotto

Veronique Russotto

Il Presidente
Rita Carollo

Rita Carollo

Vedi elenco allegato dei Soci fondatori

Registrato a Torino 2° Ufficio dello Estato
01 GIU 2005 N. 4678
Serie 3 - volume 6 16200
G. Carlo Salbego
IL DIRETTORE
IL CAPO AREA



Elenco Soci Fondatori

Rita Carollo

Rita Carollo

Stefania Vietto-Cugno

Stefania Vietto-Cugno

Véronique Russotto

Véronique Russotto

Antonietta Salbego

Antonietta Salbego

Paola Dentis

Paola Dentis

Anna Maria Detomi

Anna Maria Detomi

Teresita Brazzale

Teresita Brazzale

Carla Gallinaro

Carla Gallinaro

Roberta Dughera

Roberta Dughera

Franca Lovaldi

Franca Lovaldi

Torino 26 maggio 2005

Statuto

lag.

Costituzione della Associazione - Onlus denominata

"MISSIONI FAÀ DI BRUNO"

1. COSTITUZIONE

Su libera iniziativa è costituita un' Associazione denominata: **"MISSIONI FAÀ' DI BRUNO"**, ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE" in breve denominabile anche come **"MiFaàDB" - ONLUS**.

2. SEDE

L'Associazione ha sede in Via San Donato 31 – 10144 Torino

3. OGGETTO E SCOPO

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si ispira al carisma del Beato Francesco Faà di Bruno, che dedicò tutto il suo operare a favore di Dio, delle scienze e dei poveri, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell'assistenza sociale, educativa, socio-sanitaria a favore di tutte quelle categorie più vulnerabili quali i bambini, le donne in difficoltà, gli anziani, i poveri e i malati, in stretta collaborazione con l'istituto Suore Minime di N.S. del Suffragio.

Nel panorama del Piemonte ottocentesco, Francesco Faà di Bruno fu uomo che si impegnò in prima persona a scendere in campo nell'azione sociale, dando il via a varie iniziative di apostolato cattolico e di azione caritativa a favore dei più bisognosi con particolare attenzione alla donna. Tali iniziative continuano a vivere e ad essere obiettivo costante delle Suore della Congregazione fondata dal Beato che, animate da un profondo amore verso i più bisognosi, non solo operano a Torino ed in altre città d'Italia,

ma si sono attivate per rispondere anche ai bisogni concreti di altre realtà extraitaliane, in Paesi quali Argentina, Colombia, Romania e Africa, fondando missioni.

Attraverso queste missioni le Suore hanno diffuso all'estero il messaggio di Francesco Faà di Bruno, preoccupato della salvezza delle anime, ma anche dell'integrità e della dignità di ogni creatura umana, soprattutto della donna.

L'Associazione ha come scopo l'attivazione e l'attuazione di progetti che incidano sul territorio ove sono presenti le missioni dell'istituto Suore Minime di N.S. del Suffragio, con l'organizzazione di campagne d'informazione, di sensibilizzazione e di raccolta fondi finalizzate al sostegno e alla realizzazione di tali progetti, come ad es. l'aiuto concreto negli orfanotrofi con le adozioni a distanza, la realizzazione di mense per i poveri e i bambini, la costruzione di pozzi e di altre opere di sostegno, la realizzazione di centri di formazione e di aiuto per poveri, malati, bambini e donne in difficoltà.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione può emettere "titoli di solidarietà".

4. PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, da parte di persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di Euro 100 €.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, né di estinzione, né di recesso o di esclusione dall'Associazione, può darsi luogo alla restituzione di quanto versato all'associazione, a titolo di versamento al fondo di

dotazione o a qualsiasi altro titolo.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

I versamenti devono essere effettuati esclusivamente con bollettino di c/c postale sul conto dell'associazione o consegnati esclusivamente e direttamente al Tesoriere.

5. FONDATORI, SOCI E BENEMERITI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono aderenti dell'associazione:

- i soci fondatori;
- i soci dell'associazione;
- i benemeriti dell'associazione;

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione e dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa.

Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

Sono benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo e coloro che per loro personalità e per l'attività svolta a favore dell'associazione hanno contribuito alla sua valorizzazione.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e

l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.

Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di reiezione della domanda entro il termine predetto, s'intende che essa è stata accettata. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le relative motivazioni. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci
- il consiglio direttivo
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vice presidente del consiglio direttivo;
- il segretario del consiglio direttivo;
- il tesoriere.

pag. 5

7. ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile).

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del consiglio direttivo, del segretario, del tesoriere
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione in ogni modo denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 30% degli aderenti o da almeno il 50% dei consiglieri oppure dal collegio dei revisori (ove previsto dalla normativa vigente).

L'assemblea viene convocata dal Consiglio mediante comunicazione scritta a ciascun socio, oppure mediante affissione presso la sede legale o uffici periferici dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quelli fissati per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci fondatori e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei soci fondatori e delibera sempre a maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione, sul trasferimento della sede e sull'emissione dei titoli di solidarietà.

8. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo eletto dall'assemblea dei soci e composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, compresi il presidente, il vice presidente ed il tesoriere. Il consiglio insediato all'atto della costituzione è composto di 5 membri.

Esso dura in carica tre anni ad eccezione del consiglio insediato all'atto della costituzione che dura in carica 5 anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il consiglio nomina al suo interno un presidente, scelto tra i soci fondatori, ed un vice presidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea.

Per la carica di consigliere spetta in ogni caso il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice presidente, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti. Delle riunioni del consiglio verrà redatto il verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

pag 7

9. IL PRESIDENTE

Al presidente del consiglio direttivo spetta il potere di rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Al presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale in ogni caso il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

10. IL VICE PRESIDENTE

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

11. IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento.

Il segretario cura la tenuta dei verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, nonché del libro soci.

7

12. IL TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile e può ricevere contributi da terzi anche personalmente.

\

14. BILANCIO CONSUNTIVO

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre ad approvazione dell'assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che motivano interesse alla loro lettura.

15. AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in ogni modo denominati.

16. SCIoglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o altri enti o istituti aventi le medesime finalità.

17. LEGGE APPLICABILE

pag. 9

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.